

1210 LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI SOVRANAZIONALI: UN NUOVO STRUMENTO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA

Joint investigation teams: a new instrument of judicial and police cooperation

L'Autrice ricostruisce ed approfondisce le recenti scelte del legislatore italiano in tema di "squadre investigative comuni sovranazionali".

The author reconstructs and analyses the recent decisions of the Italian legislator on "joint investigation teams".

Sommario 1. L'istituzione delle squadre investigative comuni nello spazio giudiziario europeo: il recente disegno di legge approvato dal Senato. — 2. L'attuazione della disciplina nell'ordinamento interno. — 3. Il procedimento costitutivo delle squadre investigative comuni. — 4. L'utilizzabilità degli atti investigativi: spunti problematici.

1. L'ISTITUZIONE DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO: IL RECENTE DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO

Il 6 aprile 2011 il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge recante l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali che rappresentano una nuova forma di cooperazione giudiziaria, a carattere operativo e "non rogatorio" ⁽¹⁾, funzionale all'accertamento e alla repressione dei fenomeni criminosi transnazionali.

Il sistema di cooperazione penale non rogatorio trova codificazione nel Trattato sull'Unione Europea, che prevede un'azione comune finalizzata a costruire un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia mediante l'ausilio di una più stretta cooperazione tra le forze di polizia, le autorità doganali, le altre autorità giudiziarie e le autorità competenti degli Stati membri ⁽²⁾. Corollario di tale azione nel campo della cooperazione giudiziaria è il superamento dei modelli tradizionali della estradizione e della rogatoria, in favore di strumenti operativi inediti, quali il mandato di arresto europeo e le squadre investigative comuni di cui qui si tratta ⁽³⁾.

L'idea della creazione di squadre investigative comuni affonda le sue radici nel Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997: in particolare, nell'ambito del Titolo

⁽¹⁾ CASELLI-DE AMICIS, *Il coordinamento delle indagini transnazionali fra assistenza giudiziaria ed indagini comuni*, in AA.VV., *Il coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e terrorismo*, a cura di

Melillo-Spataro-Vigna, Giuffrè, 2004, p. 192 ss.

⁽²⁾ Cfr. art. 29 Trattato sull'Unione Europea.

⁽³⁾ IZZOLINO, *Le squadre investigative comuni*, in *Dir. e giust.*, 2003, n. 15, p. VIII ss.

VI, è stato previsto che «Europol sia messa in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipavano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto» ⁽⁴⁾.

Successivamente, la disciplina si è maggiormente concretizzata con la Convenzione del 18 dicembre 1997 sulla mutua assistenza e la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione ⁽⁵⁾ che ha contemplato la possibilità di costituire una squadra investigativa speciale comune con base in uno Stato membro, composta da funzionari specializzati nei settori interessati.

Qualche anno dopo, con le conclusioni del vertice dei Capi di Stato e di Governo tenutosi a Tampere nel 1999 ⁽⁶⁾, il Consiglio ha esortato l'istituzione di squadre comuni «al fine di potenziare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale, inizialmente per combattere il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani e il terrorismo» ⁽⁷⁾.

In adempimento a questo programma si è conclusa, il 29 maggio del 2000, la Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale che ha disciplinato nel dettaglio la costituzione e le modalità di funzionamento della squadra, nonché l'uso processuale delle informazioni legalmente ottenute ⁽⁸⁾; tuttavia, nei tre anni successivi, solamente due Stati, la Spagna e il Portogallo, hanno provveduto alla ratifica. Si è reso pertanto necessario l'intervento del Consiglio che, con la decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, ha pedissequamente riprodotto il contenuto della corrispondente norma convenzionale al fine di stimolare una più rapida implementazione a livello nazionale di questo strumento di cooperazione ⁽⁹⁾.

Nel quadro normativo così sinteticamente tratteggiato, si richiamano inoltre i seguenti provvedimenti in cui è stata prevista la creazione di squadre investigative comuni:

⁽⁴⁾ Cfr. art. 30 par. 2, lett. a) del Titolo VI, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, Trattato di Amsterdam.

⁽⁵⁾ Cfr. art. 24 Convenzione sulla mutua assistenza e la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione: «Le autorità di più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in uno Stato membro, composta da funzionari specializzati nei settori interessati. La squadra investigativa speciale comune è istituita con i seguenti scopi: svolgimento di indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti e miranti ad accertare violazioni precise, che esigono un'azione simultanea e concertata negli Stati membri partecipanti; coordinamento di azioni comuni miranti ad impedire e ad individuare particolari tipi di violazione e ad ottenere informazioni sulle persone interessate, il loro ambiente e i metodi da esse adottati. Le squadre investigative speciali comuni operano alle seguenti condizioni generali: a) sono istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato; b) la dire-

zione della squadra è affidata ad un funzionario dello Stato membro nel cui territorio la squadra speciale interviene; c) i funzionari partecipanti devono attenersi al diritto dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene; d) lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene crea i presupposti organizzativi necessari per consentire di operare. La partecipazione alla squadra non conferisce ai funzionari che ne fanno parte la facoltà di intervenire nel territorio di un altro Stato membro».

⁽⁶⁾ Il 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha tenuto una riunione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea.

⁽⁷⁾ SALAZAR, *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio di Tampere*, in *questa rivista*, 2000, p. 1114 ss.

⁽⁸⁾ Cfr. art. 13 Convenzione di Bruxelles 29 maggio 2000.

⁽⁹⁾ DENZA, *The 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*, 40 CML Rev., 2003, p. 1050.

l'Accordo Italia - Svizzera del 10 settembre 1998⁽¹⁰⁾; la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale⁽¹¹⁾, aperta alla firma a Palermo nel dicembre 2000; il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale⁽¹²⁾, conclusosi a Strasburgo nel 2001; infine, la Raccomandazione del Consiglio dell'8 maggio 2003⁽¹³⁾ e la Risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2010⁽¹⁴⁾ su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune.

Da tutti gli atti citati si evince come il ricorso alle squadre investigative comuni sovranazionali risponda all'impellente esigenza di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria. La repressione di reati aventi dimensioni sovranazionali - quali il contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, la lotta contro il terrorismo internazionale e i c.d. *cross-border crimes* - connotati da forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi criminali di nazionalità diverse e finalizzati alla gestione di mercati criminali comuni, richiede una diretta partecipazione degli organi titolari dell'azione penale all'attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero. Lo strumento della squadra investigativa comune sovranazionale rappresenta, quindi, una nuova figura di cooperazione giudiziaria e di polizia.

Come si legge nella Relazione esplicativa alla Convenzione di Bruxelles «l'esperienza dimostra che qualora uno Stato stia indagando su reati aventi una dimensione transfrontaliera, in particolare in relazione alla criminalità organizzata, l'indagine può trarre vantaggio dalla partecipazione del personale incaricato dall'applicazione della legge o di altro personale competente in un altro Stato in cui vi siano collegamenti con i reati in questione»⁽¹⁵⁾.

2. L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA NELL'ORDINAMENTO INTERNO

Nell'ordinamento interno, il disegno di legge approvato dal Senato il 6 aprile 2011 segna l'epilogo di un lungo e travagliato iter legislativo.

L'Italia, infatti, risultava essere l'unico Paese dell'Unione europea a non possedere un'apposita disciplina sui gruppi investigativi misti⁽¹⁶⁾; in realtà, nel quadro normativo

⁽¹⁰⁾ L'Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera non contiene la disciplina della squadra investigativa comune; esso, piuttosto, nasce dalla volontà di normativizzare la prassi delle comunicazioni investigative dirette tra autorità giudiziarie italiane e svizzere.

⁽¹¹⁾ La Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale si limita ad indicare l'istituto, rinviando implicitamente per la sua disciplina concreta agli accordi e alle intese, bilaterali e multilaterali, tra gli Stati.

⁽¹²⁾ La Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale è stata elaborata nel quadro del Consiglio d'Europa tenutosi a Strasburgo nel 1959.

⁽¹³⁾ Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la Raccomandazione dell'8 maggio 2003 con la finalità di rendere disponibile un modello di accordo che le autorità statali competenti possano adottare per costituire, con le autorità competenti di altri Stati

membri, una squadra investigativa comune conformemente al disposto della decisione quadro e della Convenzione.

⁽¹⁴⁾ La Risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2010 incoraggia le autorità competenti degli Stati membri che intendono costituire, con autorità competenti di altri Stati membri, una squadra investigativa comune conformemente al disposto della decisione quadro e della convenzione ad utilizzare, ove necessario, il modello di accordo allegato alla presente risoluzione al fine di concordare le modalità che regoleranno la squadra investigativa comune.

⁽¹⁵⁾ POCAR, *Relazione esplicativa sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, Lugano, 30 ottobre 2007.

⁽¹⁶⁾ A tal proposito si rammenta che, prima dell'approvazione del d.d.l. in esame, l'Italia non aveva

italiano, l'istituto della squadra comune era già vigente nel nostro sistema essendo contemplato da talune leggi. In particolare, tra queste, si rammenta la c.d. "Legge sulle rogatorie internazionali" in cui è stato previsto che «nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorità giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia possono, previa informazione al Ministero di grazia e giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni»⁽¹⁷⁾.

Il ricorso a gruppi investigativi misti è altresì ravvisabile nella l. 14 marzo 2005, n. 41⁽¹⁸⁾ che ha attribuito al membro nazionale di Eurojust sia il potere di istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione⁽¹⁹⁾, che quello di parteciparvi con funzioni di assistenza⁽²⁰⁾.

Si richiama poi l'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, rubricato "Joint investigations" e ratificato dalla l. 16 marzo 2006, n. 146, per il quale «gli Stati Parte valutano l'opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo».

Nel corso della XV legislatura il Governo aveva presentato il disegno di legge n. 1271 "Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali", approvato dal Senato della Repubblica nel maggio 2007; tuttavia la conclusione anticipata della legislatura non ne ha consentito l'esame.

Successivamente, il d.d.l. n. 804⁽²¹⁾, comunicato alla Presidenza in data 19 giugno 2008, e poi il d.d.l. n. 841⁽²²⁾, comunicato alla Presidenza in data 26 giugno 2008, riproducendo integralmente il testo legislativo n. 1271 del 2007⁽²³⁾, esortavano l'attuazione nell'ordinamento italiano alla decisione quadro n. 2002/465/GAI garantendo il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali. I predetti provvedimenti, al con-

provveduto né alla ratifica della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, né all'esecuzione della decisione n. 2002/465.

⁽¹⁷⁾ Cfr. l. 5 ottobre 2001, n. 367 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

⁽¹⁸⁾ Disposizioni per l'attuazione della decisione n. 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme di gravi criminalità.

⁽¹⁹⁾ Cfr. art. 5, comma 2, lett. a), punto 4, l. n. 41/2005.

⁽²⁰⁾ Cfr. art. 5, comma 2, lett. h), l. n. 41/2005.

⁽²¹⁾ Disegno di legge n. 804 d'iniziativa dei senatori Maritati, Andria, Armato, Barbolini, Bianchi, Bianco, Biondelli, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Castro, Del Vecchio, Della Monica, Follini, Vittoria Franco, Galperti, Mongiello, Pinotti, Procacci, Sbarbati, Serra, Tomaselli e Vitali.

⁽²²⁾ Disegno di legge n. 841 d'iniziativa dei senatori Li Gotti, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Giambone, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica e Russo.

⁽²³⁾ In realtà si precisa che solo il d.d.l. S. n. 804 riprende il d.d.l. S. n. 1271 nella versione a suo tempo approvata dal Senato e trasmessa alla Camera; mentre il d.d.l. S. n. 841 si rifà, soprattutto al testo originario del d.d.l. S. n. 1271 presentato dal Governo.

tempo, proponevano modifiche al codice di procedura penale mediante l'introduzione degli articoli da 371-ter a 371-octies c.p.p., concernenti le indagini comuni fra autorità giudiziarie di differenti Stati. Già nel disegno di legge del 2007 si era preferito tenere distinta la procedura di costituzione di squadre investigative comuni quando a richiederla è l'autorità giudiziaria italiana (art. 371-ter c.p.p.), da quella in cui è quest'ultima a ricevere la richiesta proveniente dallo Stato estero (art. 371-quater c.p.p.); sono stati altresì indicati i requisiti dell'atto costitutivo della squadra (art. 371-quinquies c.p.p.), oltre agli adempimenti esecutivi (art. 371-sexies c.p.p.) e alle modalità di partecipazione dei membri distaccati, dei rappresentanti e degli esperti di altri Stati (art. 371-septies c.p.p.); infine, da ultimo, sono state previste le condizioni cui subordinare l'utilizzazione delle informazioni acquisite nel corso delle attività di investigazione comune per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo (art. 371-octies c.p.p.).

La Commissione giustizia del Senato ha provveduto all'esame di due progetti di legge – i d.d.l. n. 804 e n. 841 – volti ad attuare la summenzionata decisione quadro e le altre convenzioni internazionali sulle squadre investigative comuni. Tuttavia, solo nel gennaio 2009, contrariamente all'impostazione iniziale, la stessa Commissione ha adottato un testo unificato che detta una normativa di attuazione speciale senza apportare alcuna modifica al codice di procedura penale. Tale testo unificato è stato sottoposto all'esame del Senato, che, come già detto, l'ha approvato.

3. IL PROCEDIMENTO COSTITUTIVO DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

Il presupposto inderogabile per la costituzione delle squadre investigative, stabilito dall'art. 2 del disegno di legge, è rappresentato dalla necessità di un collegamento tra le indagini svolte in uno Stato membro con quelle condotte in altri Stati. La formulazione della richiesta è, inoltre, assoggettata all'esigenza di «compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato».

Con riferimento poi al procedimento costitutivo, la competenza si ravvisa in capo al Procuratore della Repubblica, il quale trasmette la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune, proveniente dall'autorità di uno Stato estero, al Ministro della giustizia. L'obbligo di informare quest'ultimo deriva, anzitutto, dalla funzione di rappresentanza dello Stato che egli riveste nei rapporti internazionali e dalla correlata responsabilità politico-istituzionale che sullo stesso incombe. A tal proposito, eloquente appare la previsione che attribuisce al Ministro della giustizia il potere di «disporre di non dar seguito alla richiesta laddove ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali del Paese». Tale soluzione, superando le proposte dei d.d.l. n. 804 e n. 841, attribuisce al Ministro un vero e proprio potere di veto in ordine alla stessa costituzione della squadra⁽²⁴⁾. Secondo parte

⁽²⁴⁾ D'AMATO, *Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali*, in *Osservatorio del processo penale*, 2007, p. 27; nonché SPIEZIA, *Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona*, Ipsoa, 2009, p. 202, precisa che

la soluzione secondo la quale tale potere debba esercitarsi non solo in caso di richiesta passiva ma bensì anche in caso di richiesta attiva, risulti essere «poco in linea con la normativa europea che è volta ad emarginare gli interventi governativi, a

della dottrina tale potere costituisce una necessaria valvola di sicurezza del sistema di cooperazione internazionale; seguendo un diverso filone interpretativo, trattasi, invece, di un potere di interdizione dell'autorità politica sul processo di formazione dei presupposti conoscitivi delle valutazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale⁽²⁵⁾.

Quanto alla composizione della squadra investigativa comune, l'atto costitutivo – sottoscritto dal Procuratore della Repubblica – deve specificatamente indicare: a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini; b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune e gli atti da compiere; c) il capo della squadra da individuare nel funzionario o nell'ufficiale appartenenti alla polizia giudiziaria; d) i membri nazionali ed i membri distaccati da altri Stati; e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare che non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito e, in ogni caso, non può essere superiore ad un anno⁽²⁶⁾.

In merito ai poteri ed ai diritti attribuiti ai componenti della squadra – ovvero la possibilità di partecipare agli atti di indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria – questi si riferiscono solo ed esclusivamente ai membri nazionali della squadra ed ai c.d. membri distaccati, ovvero quelli appartenenti a Stati membri diversi da quello sul cui territorio la squadra deve operare. Nessun potere è invece riservato ai c.d. «membri esterni», ovvero rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea, ai quali non è consentito di esercitare le predette funzioni⁽²⁷⁾. Una delle maggiori innovazioni si ravvisa, infatti, nella possibilità attribuita ai membri distaccati non solo di presenziare alla attività di indagine, ma anche di essere incaricati dal direttore della squadra di eseguire direttamente singole misure investigative⁽²⁸⁾.

Il *modus operandi* è successivamente descritto nell'art. 4 del provvedimento dove, attraverso un rinvio normativo, si assoggettano gli atti che la squadra compie sul territorio dello Stato alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Degna di nota appare, inoltre, la previsione dettata al comma 8 del predetto articolo con cui, contemplando l'inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti non ripetibili compiuti dalla squadra investigativa comune, si introduce una disposizione destinata a novellare l'art. 431 c.p.p.⁽²⁹⁾.

favore di contatti più diretti tra le varie autorità giudiziarie».

⁽²⁵⁾ DE AMICIS, *Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale*, Giuffrè, 2007, p. 334 ss.

⁽²⁶⁾ Cfr. art. 3 d.d.l. cit.

⁽²⁷⁾ Cfr. art. 4, commi 1 e 4, d.d.l. cit.

⁽²⁸⁾ KAPPLINGHAUS, *Joint Investigation Teams: basic ideas, relevant legal instruments and first experiences in Europe*, relazione al 134th International Training Course, presso Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEL), *Visiting experts' papers, Resource material series*, n. 73, 2007, precisa che «in tal caso è necessaria una duplice approvazione ovvero quella dell'autorità competente dello Stato in cui deve essere eseguito

l'intervento e quella dello Stato membro che li ha distaccati e da cui gli stessi dipendono. Peraltro tale approvazione può essere già prevista nell'accordo ovvero può essere concessa successivamente, sia in termini generali che con riferimento a specifiche attività investigative ed in ogni caso non è richiesto l'invio di una ulteriore commissione rogatoria».

⁽²⁹⁾ La prospettiva di modifica dell'art. 431 c.p.p. risulta limitata alle sole acquisizioni investigative irripetibili formatesi nel corso dell'agire della squadra investigativa comune nel territorio dello Stato, con conseguente assenza di disciplina legale proprio nell'ipotesi che maggiormente ne abbisognava. A tal proposito, parte della dottrina rileva come le conseguenze di tale scelta sono aggravate dalla totale

Il testo in esame, infine, si focalizza sul tema della responsabilità civile dei membri della squadra investigativa comune: la norma intende, infatti, attuare gli obblighi previsti negli artt. 13 della Convenzione del 29 maggio 2000 e 3 della decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, stabilendo che «lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune sovranazionale».

4. L'UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI INVESTIGATIVI: SPUNTI PROBLEMATICI

È opportuno, infine, dedicare qualche breve riflessione al delicato profilo dell'utilizzabilità degli atti compiuti dalla squadra investigativa comune nel procedimento penale italiano.

Il problema dell'efficacia probatoria degli atti della squadra investigativa comune fatica a trovare adeguata soluzione. Più specificatamente, il disegno di legge in esame non disciplina il destino degli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune⁽³⁰⁾, limitandosi, invero, a regolare le sole attività della squadra realizzate in Italia. A tal proposito, si stabilisce che l'organo opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari⁽³¹⁾ e che siano osservate le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni acquisite per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo⁽³²⁾. Infine, il testo riformula parzialmente l'art. 431 c.p.p.⁽³³⁾ puntualizzando che nel fascicolo del dibattimento entrano a far parte «i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano»⁽³⁴⁾.

A rendere attuale il problema della compatibilità tra norme che regolano l'acquisizione delle prove nella fase delle indagini e norme che regolano la loro utilizzazione nel dibattimento è la mancanza di una «codificazione processuale europea».

I pochi autori che si sono occupati specificatamente del problema hanno escluso la possibilità di applicare i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di atti compiuti a mezzo rogatoria⁽³⁵⁾. La Convenzione di Bruxelles stabilisce tra le squadre investigative comuni e l'attività rogatoria un rapporto non di alternatività, ma di complementarità, in quanto strumenti diversi sia sotto il profilo della assunzione degli atti, sia sotto il profilo della loro destinazione. Mentre la rogatoria è assunta dal giudice ed

assenza di qualsivoglia previsione direttamente o indirettamente destinata a regolare la sorte processuale degli atti ripetibili compiuti dalla squadra investigativa comune, con evidenti rischi di incertezza e divaricazioni interpretative in sé pregiudizievoli per l'efficace impiego del nuovo istituto.

⁽³⁰⁾ SCILLA, *Verso le squadre investigative comuni: lo scenario italiano*, in *Questione giustizia*, 2010, p. 137 ss. sul punto chiarisce che, in assenza d'indicazioni espresse, si potrebbe tentare di risolvere il problema tenendo conto che la squadra è chiamata ad operare nel rispetto della *lex loci* di volta in volta applicabile.

⁽³¹⁾ Cfr. art. 4, comma 5, d.d.l. cit.

⁽³²⁾ Cfr. art. 4, commi 6 e 7, d.d.l. cit.

⁽³³⁾ Cfr. art. 4, comma 8, d.d.l. cit.

⁽³⁴⁾ SCILLA, *Verso le squadre investigative comuni: lo scenario italiano*, cit., p. 137 ss. precisa che la norma proposta appare oltre che ovvia anche poca opportuna nella misura in cui si rivela suscettibile di riverberare i suoi effetti sull'analoga questione relativa alla sorte degli atti ripetibili assunti dalla squadra comune.

⁽³⁵⁾ IZZOLINO, *Le squadre investigative comuni*, cit., p. VIII ss.

è finalizzata al compimento di attività d'acquisizione probatoria, la squadra investigativa comune può operare quale organo di polizia giudiziaria, eventualmente configurando una forma ibrida di cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria ed è finalizzata al compimento di attività d'indagine⁽³⁶⁾. L'ipotesi della equiparazione processuale tra atti della squadra investigativa comune e atti acquisiti mediante rogatoria internazionale, sarebbe incompatibile con le regole previste dal nostro codice di procedura penale in quanto porterebbe al riconoscimento di una efficacia probatoria diretta e piena in capo ad una attività di polizia giudiziaria, generando una causa di irragionevole disparità di trattamento, anche all'interno dello stesso processo, rispetto al nodo essenziale della formazione della prova.

In una prospettiva futura, la risoluzione del problema potrebbe essere quella indicata dal «Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea»⁽³⁷⁾ il quale afferma il principio secondo cui ogni tribunale nazionale dovrebbe essere tenuto ad ammettere qualsiasi prova legalmente acquisita sulla base del diritto nazionale dello Stato membro in cui l'attività probatoria è stata compiuta. Presupposto imprescindibile per l'attuazione del principio della libera circolazione delle prove all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione è, tuttavia, il completamento del lento e faticoso processo di armonizzazione del diritto penale e delle procedure penali europee.

Concludendo, lo strumento di cooperazione in oggetto appare rivestire ancora oggi un ruolo piuttosto residuale. La causa maggiore della scarsa operatività dell'istituto risiede quasi certamente nell'incertezza e nell'assenza di un *background* legislativo sia a livello comunitario, che nazionale.

Le squadre investigative comuni costituiscono uno strumento di uso estremamente limitato; tuttavia questa nuova figura di cooperazione giudiziaria e di polizia «sarà destinata a rivestire un ruolo cruciale, ed a fornire un effettivo valore aggiunto, nelle sfide cui gli Stati dell'Unione sono chiamati da una criminalità sempre più aggressiva e di dimensione transnazionale, purché vi sia, da parte di tutti gli operatori del settore, una chiara e cosciente accettazione della necessità di nuovi e flessibili strumenti di cooperazione legislativa e giudiziaria anche qualora l'uso di essi comporti, pure in misura rilevante, una diminuzione della sovranità – e delle conseguenti aree di privilegio – derivante dall'esercizio esclusivamente nazionale della attività investigativa e della connessa e conseguente attività giudiziaria»⁽³⁸⁾.

⁽³⁶⁾ MANGIARACINA, *Verso nuove forme di cooperazione giudiziaria: le squadre investigative comuni*, in questa rivista, 2004, p. 2189 ss.

⁽³⁷⁾ Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea, 11 dicembre 2001, in *www.diritto-pena-*

leeuropeo.it.

⁽³⁸⁾ AA.VV., *Diritto penale sostanziale e processuale dell'Unione europea – Il diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi dell'Unione europea*, a cura di R. Conti, Exeo, 2011, p. 133 ss.